Spett.
Unifactor S.p.A.
Comp. S.S. 16 Km 978
73022 Corigliano d'Otranto (LE)

Con la presente, in seguito agli accordi intercorsi, Vi confermiamo di accettare e sottoscriviamo la seguente:

Appendice n. 1

alle Condizioni Generali per le future operazioni di Factoring

per le cessioni da non comunicare ai Debitori ceduti

Premesso che, a seguito delle intese intercorse, Fornitore e Factor hanno deciso di non procedere per il momento alla comunicazione della cessione dei crediti ai Debitori ceduti, e che pertanto la presente Appendice integra e modifica le Condizioni Generali per le future operazioni di Factoring, disciplinando quelle cessioni di credito che non devono essere comunicate al Debitore ceduto, si conviene quanto segue:

Art. 1. Ambito di applicazione delle Condizioni Generali

Le clausole delle Condizioni Generali che risultano incompatibili con la situazione conseguente alla mancata comunicazione delle cessione dei crediti al Debitore ceduto devono ritenersi a tutti gli effetti prive di ogni efficacia.

Art. 2. Contenuto del mandato conferito al Cedente

Il Factor conferisce al Fornitore a titolo gratuito il mandato senza rappresentanza a gestire e ad incassare i crediti ceduti dal Debitore. Pertanto, il Fornitore, in qualità di mandatario e operando con la diligenza di cui all'art. 1710 cod.civ., provvederà alla gestione dei crediti ceduti secondo le istruzioni eventualmente ricevute dal Factor e comunque astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano in qualche modo pregiudicare la posizione del Factor.

In particolare, non potrà modificare, senza il preventivo consenso scritto del Factor, le condizioni economiche e giuridiche del contratto di fornitura, ad esempio concedendo sconti, abbuoni, proroghe oppure concludere transazioni totali o parziali. Il Fornitore, inoltre, in qualità di mandatario, dovrà comunicare immediatamente al Factor tutte quelle informazioni di cui venga a conoscenza, in maniera diretta o indiretta, riguardante il Debitore ceduto che abbiano rilevanza ai fini del corretto adempimento delle sue obbligazioni.

Il Fornitore provvederà all'incasso dei crediti, girandone entro un contenuto periodo di tempo l'intero importo al Factor secondo le modalità e nei termini da questi comunicati.

Qualora il Debitore rilasci dei titoli, essi dovranno essere opportunamente girati a favore del Factor; qualora la girata non sia possibile, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dei titoli.

In caso di mancato pagamento dei crediti da parte dei Debitori, il Fornitore sarà tenuto a informare il Factor entro 3 (tre) giorni dalla data di scadenza dei crediti stessi.

Art. 3. Comunicazione al Debitore dei crediti ceduti

Il Factor avrà facoltà di effettuare in qualsiasi momento la comunicazione ai Debitori e/o di richiedere al Fornitore di procedere in merito, sia in relazione ai crediti ancora a scadere che a quelli già scaduti, ed il Fornitore, si impegna sin da ora a compiere in tal caso tutti glia atti che, a giudizio del Factor ed a spese del Fornitore, si renderanno necessari per portare i Debitori a conoscenza delle predette cessioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Factor. Ai fini della comunicazione il factor è, sin da ora, autorizzato

dal Fornitore a firmare, anche in nome di quest'ultimo, ogni e qualsiasi documento ritenga utile o necessario.

In ogni caso il Fornitore è obbligato a comunicare al Debitore l'avvenuta cessione dei crediti entro **10 (dieci)** giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

3.1 Qualora il Debitore sia sottoposto a protesti, a pignoramenti, a fallimento o ad altre procedure concorsuali;

3.2 Qualora sia fatta espressa richiesta scritta dal Factor, in qualsiasi momento ed anche a prescindere dal verificarsi dell'ipotesi prevista sub. 3.1

Intervenuta la comunicazione della cessione dei crediti al Debitore, tutte le clausole delle Condizioni Generali torneranno ad avere piena efficacia.

Se il Fornitore non rispetta il termine dei dieci giorni, di cui al primo comma del presente articolo, per comunicare l'avvenuta cessione al Debitore oppure il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 2, per informare il Factor del mancato pagamento dei crediti, l'eventuale assunzione del rischio di insolvenza da parte del Factor decade e la cessione si trasforma in pro solvendo.

Art. 4 <u>Obblighi a carico del Fornitore</u>

Successivamente alla comunicazione della cessione al Debitore ceduto, il Fornitore dovrà consegnare al Factor la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione e tutta la documentazione necessaria al Factor per procedere in via giudiziale o stragiudiziale all'incasso dei crediti, prestando a quest'ultimo ogni più ampia collaborazione, anche senza esplicita richiesta da parte del Factor stesso.

A prescindere dalla circostanza che si addivenga o meno alla comunicazione della cessione al Debitore, il Fornitore dovrà astenersi dal compiere atti pregiudizievoli per la posizione del Factor e dovrà collaborare con lui e nel suo interesse in qualunque iniziativa ritenuta congrua a tutela del credito ceduto.

Art. 4 <u>Poteri di controllo del Factor</u>

Il Factor potrà eseguire sul cedente, con periodicità annuale, direttamente o a mezzo di speciali incaricati, in relazione ai crediti ceduti e dallo stesso gestiti in virtù del mandato conferitogli, gli opportuni controlli sull'azienda e sui processi operativi e gestionali esistenti all'interno della stessa, volti a verificare la conformità ed il rispetto dei requisiti operativi (attuazione di adeguate politiche di credito, di gestione del credito, di reporting, ecc.) previsti dalla vigente normativa di vigilanza prudenziale. Il fornitore è inoltre impegnato a fornire al Factor un rapporto mensile in cui evidenzia gli interventi effettuati e le informazioni ottenute relativamente a tutte le partite scadute e impagate da oltre 3 (tre) giorni.

……., lì ……

IL FORNITORE

IL FACTOR
